NUOVO ACCORDO STATO – REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016 IN TEMA DI NUOVA ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO PER RSPP E ASPP

ARTICOLO A CURA MASSIMILIANO ZITO

In data 07/07/2016 è stato approvato il nuovo accordo riguardante gli RSPP e gli ASPP, figure fondamentali nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro .

- RSSP = RESPONSABILI PER LA SICUREZZA E PREVENZIONE
- ASPP= ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Viene spesso richiesto se in ambito sportivo via sia obbligatorietà di assolvimento degli obblighi in ambito di sicurezza.

L'ambito sportive, ancorchè alla presenza di dipendenti e collaboratori, non è esente da obblighi di valutazione dei rischi, o di previsione delle RSSP.

RSSP è un acronimo che sta a significare : Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione .

La sua disciplina è dettata dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 che, al comma 2 rimanda agli Accordi Stato Regioni,con richiamo esplicito all'Accordo del 26 gennaio 2006 pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.

Transitoriamente, per un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, i corsi per RSPP e ASPP possono ancora svolgersi secondo quanto previsto dall'accordo del 26 gennaio 2006.

Di seguito riportiamo un breve schema riassuntivo delle principali novità in ambito di RSSP:

MODULO A	MODULO B	MODULO C
28 ORE	**48 ore** , per tutti i settori produttivi, ad eccezione di quelli sotto indicati, per i quali è necessario una integrazione con la frequenza di corsi di specializzazione: 12 ORE PER AGRICOLTURA E PESCA 16 ORE PER LE COSTRUZIONI 12 ORE PER SANITA RESIDENZIALE 16 ORE PER CHIMICO E PETROLCHIMICO	**24 ORE**

Possibilità di ricorso alle modalità di e-learning	Prevista anche la trattazione dei fattori di rischio stress correlato e ergonomia	

I soggetti formatori:

Organizzazioni sindacali

Organizzazioni dei datori di lavoro

Soggetti privati accreditati in Regione (con differenziazione ovvia fra Regione e Regione)

Nell'Accordo non trovano riferimento gli Enti Bilaterali, di cui al comma 4 dell'art. 51 del D. Lgs.81/2008, in quanto il loro ruolo è salvaguardato ottemperando l'applicazione del comma 1 del citato articolo, ovvero i medesimi degli organismi paritetici.

Riguardo alla problematica relative alla formazione dei docenti, lacuna della precedente normative, l'accordo prevede che il requisito di formatore sia posseduto da tutti i docenti. Nello specifico l'Allegato VI indica che i requisiti di docente formatore qualificato siano obbligatori per lo svolgimento dei corsi rivolti a RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Coordinatori.

I Datori di Lavoro che possiedono i requisiti per lo svolgimento della funzione di Responsabile diretto del Servizio di Prevenzione e Protezione potranno svolgere la formazione esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori anche senza essere in possesso della qualificazione prevista dal D.I. 6 marzo 2013.

I docenti e gli esperti che hanno contribuito alla redazione di ciascuna unità didattica dei corsi svolti in modalità e-Learning devono essere in possesso della qualificazione prevista dal D.I. 6 marzo 2013.

Relativamente, invece, alla conseguente problematica relativa al riconoscimento delle qualifiche ottenute in base ai dettami del 2006 (Accordo 26/01/2006), viene previsto che tutti coloro che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del nuovo accordo.

Viene indicata una abolizione netta delle tabelle A4 e A5 del sopraindicato e citato accordo, relativo ai riconoscimenti dei crediti professionali e formativi pregressi.

AGGIORNAMENTO

Cambia completamente il sistema relativo all'aggiornamento, con abolizione del precedente sistema e istituzione di un aggiornamento consistente in :

RSPP 40 ORE NEL QUINQUENNIO	ASPP 20 ORE NEL QUINQUENNIO

Importante novità è costituita dal fatto che il 50% delle ore di aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo di partecipazione a convegni o seminari.

Anche l'aggiornamento dei lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori può essere ottemperato per mezzo di partecipazione a convegni e seminari nella misura non superiore al 50% del totale delle ore previste.